



## DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 21 DEL 03.11.2020

Anno 2020 giorno 3 mese novembre alle ore 14.00 presso la sede di Via dell'Artigliere n. 9 a seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'ESU di Verona:

**OGGETTO:**

**Costituzione fondo risorse decentrate anno 2020 ed indirizzi per la Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa.**

**CONSIGLIERI**

		P	A
1	Caneva Michele	X	
2	Gottin Leonardo	X	
3	Marson Nicola	X	
4	Peripoli Stefano	X	
5	Zivelonghi Francesca	X	

**PRESIDENTE**

Zivelonghi Francesca

**SEGRETARIO**

Ferigo Francesca

**COLLEGIO DEI  
REVISORI CONTI**

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentita la relazione del Presidente che illustra l'argomento posto all'ordine del giorno:

VISTO che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 168 del 19 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 1 comma 1 della L.R. 07.04.1998, n. 8, è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'ESU di Verona;

CONSIDERATO che con nota registrata al protocollo aziendale al n. 0000319/2019 del 23.01.2019 è stata trasmessa la nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;

VISTE:

- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ESU di Verona n. 20 del 29.10.2019 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022" con il quale è stata approvata la previsione di entrate e spese PEG 2020 (allegato G);
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ESU di Verona n. 3 del 27.01.2020 "Approvazione del Piano della Performance 2020 - 2022";
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ESU di Verona n. 6 del 24.02.2020 con la quale è stato approvato il programma delle attività per l'anno 2020;

RICHIAMATI:

- il decreto del Commissario Straordinario dell'ESU di Verona n. 2 del 13.02.2017 con il quale, nel quadro dei profili professionali definiti con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26.02.2008, è stata confermata la dotazione organica aziendale ed è stata approvata la nuova struttura organizzativa dell'ESU di Verona confermando le posizioni dirigenziali e le posizioni organizzative;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 27.01.2020 "Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2020-2022 e relativi piani assunzionali";

VISTI i risultati conseguiti dall'Azienda in una condizione di prolungata e strutturale carenza di organico e considerati i risparmi originati dai processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività che hanno consentito di garantire la qualità dei servizi erogati dall'Azienda a fronte di una progressiva riduzione del numero dei dipendenti in servizio e della relativa spesa in rapporto alle qualifiche di appartenenza:

	Dipendenti in servizio	
	al 31.12.2001	al 31.12.2019
<b>Qualifica unica dirigenziale</b>	1	1
<b>D-1</b>	4	2
<b>C.1</b>	13	14
<b>B.3</b>	7	3
<b>B-1</b>	12	6
<b>Totale</b>	<b>37</b>	<b>26</b>

PREMESSO che:

- le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono determinate annualmente dagli Enti ai sensi del C.C.N.L. del 21.05.2018, art. 67 commi 1 e 2 per le risorse decentrate stabili e art. 67 comma 3 per le risorse decentrate variabili;

- la disciplina specifica delle voci che alimentano il Fondo per le risorse decentrate è fornita dai diversi commi dell'art. 67 del CCNL 21 maggio 2018;
- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni normative e dalla disciplina vigenti in materia;

VISTO quanto disposto:

- dal D. Lgs. n. 150/2009 e s. m. e i. in materia di contrattazione decentrata, valutazione e premialità;
- dall'art. 1 comma 557 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s. m. e i. , in particolare nello stabilire che gli Enti sottoposti al Patto di stabilità interno assicurano la riduzione della spesa di personale, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, nel rispetto di quanto ulteriormente indicato all'art. 1 comma 557-quater "Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione";
- dal Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113 che con l'art. 16, comma 1, ha abrogato la lettera a) del comma 557 dell'art. 1 che prevedeva la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti;
- dall'articolo 1, comma 762, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e s. m. e i. "Le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734. ...";

PRESO ATTO che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ESU di Verona n. 9 del 13.05.2020 è stato approvato il "Rendiconto generale esercizio 2019" attestando che:

- l'Ente è assoggettato unicamente al vincolo del pareggio di bilancio previsto dall'articolo 13 della Legge 24 dicembre 2012 n. 243 "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio" e nell'anno 2019, nell'osservanza di quanto previsto dalle normative statali e regionali in materia di contenimento della spesa pubblica, risultano rispettate le disposizioni dell'articolo 1, c. 710, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e dell'articolo 13 della legge 243/2012;
- nell'anno 2019 la spesa di personale è stata contenuta sotto il limite della spesa media sostenuta nel triennio 2011 – 2012 – 2013 ottemperando alle disposizioni di cui all'art. 1 commi 557 - 557 bis - 557 ter - 557 quater della Legge 27 dicembre 2006 n. 296;

VISTO che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 29.10.2019 è stato approvato il "Bilancio di previsione 2020 - 2022" prevedendo di applicare il principio del pareggio di bilancio e di rispettare le vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa per il personale in precedenza richiamate;

RICHIAMATI:

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2016 – 2018, sottoscritto in data 21 maggio 2018;
- la pregressa normativa contrattuale relativa alle modalità di costituzione del fondo salario accessorio destinato al personale dipendente;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con particolare riferimento alle disposizioni generali per l'erogazione dei trattamenti economici accessori;
- il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, con particolare riferimento alle disposizioni inerenti il salario accessorio;

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 9 c. 2-bis del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 e s. m. e i. a decorrere dal 01.01.2011 e sino 31.12.2014 l'ammontare complessivo delle risorse

destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo;

- l'art. 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) così prevede: "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, ... , a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, ... , non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente";
- l'art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dispone che "... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato. ...";
- l'art. 33 del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 stabilisce che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;
- con successivo D.M. 3 settembre 2019, attuativo della predetta disposizione, nelle premesse, si specifica "Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018"

VISTO che la Corte dei Conti, a Sezioni Riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 6/SSRRCO/CCN/18, ha certificato positivamente il CCNL con la seguente osservazione nel Rapporto di certificazione "In merito agli incrementi al Fondo risorse decentrate previsti dalla lettera a) dell'art. 67, comma 2 (aumenti determinati dall'ipotesi contrattuale), si dà atto della dichiarazione congiunta, oggetto di specifico errata corrige all'ipotesi in esame, tendente a precisare che tali nuovi oneri "in quanto derivanti da risorse definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettabili ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti";

VISTO che la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 19/2018, ha enunciato il seguente principio di diritto "Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017";

VISTO che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 29.10.2019 si è stabilito che i fondi delle risorse decentrate, di cui all'art. 31 del CCNL 22 gennaio 2004 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, dell'Unico importo consolidato dell'anno 2017 e del relativo limite dell'anno 2016 di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, comprendano, tra le risorse stabili, la somma di € 1.176,21, corrispondente allo 0,20% del monte salari

dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, al netto delle previste decurtazioni proporzionali effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013 ed ai sensi dell'articolo 1, comma 236 della legge n. 208/2015;

RITENUTO di determinare il fondo risorse decentrate anno 2020 quantificando le risorse come di seguito indicato:

- come previsto dall'art. 67, comma 1, del CCNL del 21.05.2018, costituire un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.01.2004, relative all'anno 2017, al netto di quelle destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, come certificate dal Collegio dei Revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.01.2004. Nell'importo consolidato confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.01.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, al netto delle previste decurtazioni proporzionali effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013 ed ai sensi dell'articolo 1, comma 236 della legge n. 208/2015. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;
- in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 67 del C.C.N.L. del 21.05.2018, in particolare i commi 1, 2 e 3, dividere le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità dalle risorse aventi caratteristiche di eventualità e variabilità;
- confermare le risorse finanziarie e stabili del fondo 2019:
  - nessun aumento nella misura prevista dall'art. 67, comma 2, lettera c), del C.C.N.L. del 21.05.2018, importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità ed assegni ad personam, nella misura intera in ragione d'anno, del personale cessato dal servizio l'anno precedente (nessuna cessazione nel 2019);
- alimentare le risorse variabili ai sensi dall'art. 67, comma 3, lettera e), del C.C.N.L. del 21.05.2018, con i risparmi dell'anno precedente accertati a consuntivo, per l'importo di € 1.592,84, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL del 01.04.1999;
- riduzione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio ai sensi dell'art. 9 c. 2-bis del D.L. n. 78/2010 e s. m. e i.:
  - decurtazione di un importo pari alle riduzioni operate per effetto delle disposizioni vigenti nel periodo 01.01.2011 – 31.12.2014 (riconduzione ammontare complessivo risorse destinate al trattamento accessorio al corrispondente importo dell'anno 2010, riduzione automatica in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nel periodo 01.01.2011 – 31.12.2014). A decorrere dal 1° gennaio 2015 vengono ripetuti e consolidati i tagli operati sul fondo del 2014;
- ai sensi dell'art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal 1° gennaio 2017, riconduzione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio al corrispondente importo rideterminato per l'anno 2016 in € 105.867,04, così come stabilito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 29.10.2019;

VISTO che, come stabilito dall'art. 33 del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018 (con successivo D.M. 3 settembre 2019, attuativo della predetta disposizione, nelle premesse, si specifica "Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018");

## Costituzione fondo risorse decentrate anno 2020

### RISORSE AVENTI CARATTERE DI STABILITA'

(Soggette al limite)

ART. 67, COMMI 1 e 2, CCNL 2016 – 2018 DEL 21/05/2018

DESCRIZIONE	2016	2020
Unico Importo Consolidato Anno 2017 Art. 67, c. 1, CCNL 2016 - 2018)		€ 93.397,41
Incrementi - Art. 67, c. 2, lett. a), CCNL 2016 - 2018 Parte Fissa – (dal 2019) (€ 83,20 X 25, n. dip. in servizio al 31.12.2015)		
RIA ed Assegni ad Personam del Personale Cessato al 31.12 anno precedente - (dal 2018 ) Art. 67, c. 2, lett. c), CCNL 2016 - 2018		€ 1.084,98
Incremento per Riduzione Stabile Fondo Straordinario (Art. 67 c. 2 lett. g) CCNL 2016 - 2018)		
Incremento per Riorganizzazioni con Aumento Dotazione Organica - (Art. 67 c. 2 lett. h) CCNL 2016 - 2018, ai sensi del c. 5, lett. a))		
Unico Importo Consolidato Anno 2003 - (Art. 31 c. 2 CCNL 2002-05)	€ 98.703,80	
CCNL 2002-05 del 22.01.2004 (Art. 32 cc. 1,2)	€ 4.307,61	
CCNL 2002-05 del 22.01.2004 (Art. 32 c. 7) (al netto delle decurtazioni art. 9 c. 2-bis D.L. 78/2010, modificato dall'art. 1 c. 456 L. 147/2013, e art. 1 c. 236 L. 208/2015). Art. 67, c. 1, CCNL 2016-2018. Delibera CDA n. 22/2019.	€ 1.176,21	
Rideterminazione per Incremento Stipendio (Dichiarazioni congiunte n. 14 del CCNL 22.01.2004, n. 4 del C.C.N.L. 09.05.2006 e n. 1 del CCNL 31.07.2009) Incremento importo PEO e rideterminazione fondo - art. 1 c. 3 C.C.N.L. 05.10.2001 al 01.01.2001 - art. 29 c. 2 C.C.N.L. 22.01.2004 al 01.01.2003 - art. 2 c. 1 C.C.N.L. 09.05.2006 al 01.01.2006 - art. 6 c. 1 C.C.N.L. 11.04.2008 al 01.01.2008 - art. 2 c. 1 C.C.N.L. 31.07.2009 al 01.01.2009	€ 5.004,74	
Rideterminazione per Incremento Stipendio (Art. 67, comma 2, lett. b), CCNL 2016 - 2018 in data 21.05.2018)		
RIA ed Assegni ad Personam del Personale Cessato dal 01.01.2000 al 31.12 anno precedente Art. 4, c. 2, del C.C.N.L. 2000 – 2001 del 05.10.2001 (Integrazione risorse dell'art. 15 del C.C.N.L. dell'01.04.1999)	€ 13.013,39	

<b>Totale Risorse Stabili Soggette al Limite</b>	€ 122.205,75	€ 94.482,39
<b>Decurtazioni del fondo - parte fissa - art. 1 comma 236 Legge 208/2015</b>	€ 6.150,67	
<b>Decurtazioni del fondo - parte fissa - art. 23 comma 2 del D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 75. Riconduzione ammontare risorse all'importo anno 2016.</b>		€ 6.629,75
<b>Decurtazioni del fondo - parte fissa - art. 9 comma 2-bis D.L. 78/2010 (convertito in L. 122/2010) e s. m. e i. Consolidamento decurtazione anni 2011-2014. A decorrere dal 2015.</b>	€ 12.386,78	€ 12.386,78
<b>Totale Risorse Stabili Soggette al Limite Sottratte le Decurtazioni</b>	€ 103.668,30	€ 75.465,86

**(Non Soggette al limite)**  
**ART. 67, COMMA 2, CCNL 2016 – 2018 DEL 21/05/2018**

DESCRIZIONE	2016	2020
Incrementi - Art. 67, c. 2, lett. a), CCNL 2016 - 2018 Parte Fissa – (dal 2019) (€ 83,20 X 25, n. dip. in servizio al 31.12.2015)		€ 2.080,00
Rideterminazione per Incremento Stipendio (Art. 67, comma 2, lett. b), CCNL 2016 - 2018 in data 21.05.2018)	€ 250,00	€ 2.327,39

<b>Totale Risorse Stabili Non Soggette al Limite</b>	€ 250,00	€ 4.407,39

<b>Totale Risorse Stabili</b>	€ 122.455,75	€ 98.889,78
<b>Totale Decurtazioni Risorse Stabili</b>	€ 18.537,45	€ 19.016,53
<b>Totale Risorse Stabili Sottratte le Decurtazioni</b>	€ 103.918,30	€ 79.873,25

## RISORSE AVENTI CARATTERE DI VARIABILITA'

(Soggette al limite)

ART. 67, COMMA 3, CCNL 2016 – 2018 DEL 21/05/2018

DESCRIZIONE	2016	2020
Sponsorizzazioni, accordi collaborazione, convenzioni, contributi dell'utenza, ecc. - Integrazione risorse Art. 43, L. 449/1997; Art. 15, c.1, lett. d) CCNL 1998-2001 del 01.04.1999 (sostituito dall'art. 4 comma 4 del CCNL 05.10.2001); Art. 67 C. 3 lett. a) CCNL 2016 - 2018		€ 0,00
RIA ed Assegni ad Personam Personale Cessato - Art. 67 c. 3 lett. d) CCNL 2016 - 2018 Mensilità residue cessati, frazione di RIA		
Somme destinate da Specifiche Disposizioni di Legge. (Art. 15 c. 1 lett. K) CCNL 1998-01)		€ .....
Conseguimento di obiettivi, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance. Art. 67 c. 3 lett. i) e c. 5 lett. b) CCNL 2016 - 2018)		
Sussiste capacità di spesa, integrazione sino ad un importo massimo dell'1,2% del monte salari 1997 (€ 6.405,56) (Art. 15, c.2, CCNL 1998-2001; Art. 67 c. 3 lett. h) e c. 4 CCNL 2016 - 2018)	€ 768,24	

<b>Totale Risorse Variabili Soggette al Limite</b>	<b>€ 768,24</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Decurtazioni del fondo - parte variabile</b>	<b>€ 162,34</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Totale Risorse Variabili Soggette al Limite Sottratte le Decurtazioni</b>	<b>€ 605,90</b>	<b>€ 0,00</b>

**(Non Soggette al limite)**  
**ART. 67, COMMA 3, CCNL 2016 – 2018 DEL 21/05/2018**

DESCRIZIONE	2016	2020
Economie Fondo anno precedente – (Art. 17, c. 5, CCNL 1998-2001) e (Art. 68, c. 1, CCNL 2016 - 2018)		
Risparmi accertati a consuntivo Fondo Straordinario anno precedente - (Art. 14, CCNL 1998-2001; Art. 67 c. 3 lett. e) CCNL 2016 - 2018)		€ 1.592,84
Quote per la Progettazione - (art. 15, c.1 lett. k), CCNL 1998-2001; Art. 92, cc. 5 e 6, D.LGS. 163/2006; Art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 2016 - 2018)		
Fondi incentivanti funzioni tecniche, art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali); Art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 2016 - 2018)		
Recupero fondi anni precedenti (Art. 4 del D.L. 16/2014)		
Risorse Piani Razionalizzazione e Riqualficazione Spesa - (Art. 15, c. 1, lett. K); Art. 16, cc. 4, 5 e 6, DL 98/2011; Art. 67 c. 3 lett. b) CCNL 2016 - 2018)		

<b>Totale Risorse Variabili Non Soggette al Limite</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.592,84</b>
--	---------------	-------------------

<b>Totale Risorse Variabili</b>	<b>€ 768,24</b>	<b>€ 1.592,84</b>
<b>Totale Decurtazioni Risorse Variabili</b>	<b>€ 162,34</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Totale Risorse Variabili Sottratte le Decurtazioni</b>	<b>€ 605,90</b>	<b>€ 1.592,84</b>

<b>TOTALE FONDO</b> Risorse stabili + Risorse variabili	€ 123.223,99	€ 100.482,62
--	--------------	--------------

<b>TOTALE DECURTAZIONI</b> Risorse stabili + Risorse variabili	€ 18.699,79	€ 19.016,53
---	-------------	-------------

<b>TOTALE FONDO</b> Risorse stabili + Risorse variabili - Decurtazioni	€ 104.524,20	€ 81.466,09
---	--------------	-------------

<b>TOTALE Risorse stabili + Risorse variabili</b> Non Soggette al Limite	€ 250,00	€ 6.000,23
---	----------	------------

<b>TOTALE Risorse stabili + Risorse variabili al netto delle Voci Non</b> Soggette al Limite - Decurtazioni	€ 104.274,20	€ 75.465,86
--	--------------	-------------

<b>Fondo Posizioni Organizzative (stessa quota 2017) a carico Bilancio</b> (Art. 67 c. 1 e art. 15 c. 5 CCNL 2016 - 2018)	€ 0,00	€ 28.808,34
--	--------	-------------

<b>TOTALE Risorse stabili + Risorse variabili</b> (comprensivo del Fondo Posizioni Organizzative) <b>al netto delle Voci Non Soggette al Limite - Decurtazioni</b>	€ 104.274,20	€ 104.274,20
--	--------------	--------------

## RISORSE DESTINATE AL LAVORO STRAORDINARIO

DESCRIZIONE	2016	2020
Art. 14 C.C.N.L. 1998 - 2001 (01.04.1999)		
Risorse destinate nel 1998 al lavoro straordinario, fondo di cui all'art. 31 comma 2 lettera a) del CCNL 06.07.1995 Destinare la parte residua dopo l'applicazione dell'art. 15 comma 1 lettera a) del presente C.C.N.L., sottratte le quote di straordinario ex VII <sup>a</sup> e ex VIII <sup>a</sup> qualifica diventate titolari di posizione organizzative Riduzione 3% risorse 1999	€ 1.881,74	€ 1.881,74

<b>Totale Risorse destinate al Lavoro Straordinario</b>	€ 1.881,74	€ 1.881,74
<b>Decurtazioni del fondo Straordinario - art. 1 comma 236 Legge 208/2015</b>	€ 97,53	
<b>Decurtazioni del fondo Straordinario - art. 23 comma 2 del D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 75. Riconduzione ammontare risorse all'importo anno 2016.</b>		€ 97,53
<b>Decurtazioni del fondo Straordinario - art. 9 comma 2-bis D.L. 78/2010 (convertito in L. 122/2010) e s. m. e i. Consolidamento decurtazione anni 2011-2014. A decorrere dal 2015.</b>	€ 191,37	€ 191,37
<b>Totale Decurtazione Risorse destinate allo Straordinario</b>	€ 288,90	€ 288,90
<b>Totale Risorse per lo Straordinario - Decurtazione</b>	€ 1.592,84	€ 1.592,84

<b>TOTALE COMPLESSIVO RISORSE 2020</b> Risorse stabili + Risorse variabili + Fondo Posizioni Organizzative + Fondo Straordinario - Decurtazioni <b>al netto delle Voci Non Soggette al Limite</b>	€ 105.867,04	€ 105.867,04
---	--------------	--------------

Monte salari anno 1997 escluse le quote relative alla dirigenza, A.N.F., missioni, ecc.  
L. 1.033.574.000 (dal conto annuale)

Monte salari anno 1999 escluse le quote relative alla dirigenza, A.N.F., missioni, ecc.  
L. 1.276.072.000 (dal conto annuale)

Monte salari anno 2001 escluse le quote relative alla dirigenza, A.N.F., missioni, ecc.  
L.1.345.272.000, € 694.775,01 (dal conto annuale)

Monte salari anno 2003 escluse le quote relative alla dirigenza, A.N.F., missioni, ecc.  
€ 669.342,00 (dal conto annuale)

#### RILEVATO:

- che i fondi così costituiti risultano compatibili con i vincoli di bilancio in quanto i relativi oneri trovano la copertura finanziaria nei capitoli di spesa per il personale;
- la coerenza con i vincoli del C.C.N.L. ed il rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa in ordine alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa ed all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati;
- che l'Amministrazione potrà procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

#### RITENUTO OPPORTUNO:

- che la delegazione trattante di parte pubblica, costituita con Decreto del Commissario Straordinario n. 13 del 16.10.2018, avvii il confronto con le R.S.U. aziendali e le OO.SS. per la stipula del nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, al fine di premiare il merito, migliorare l'efficienza ed incentivare l'impegno e la qualità delle prestazioni e dei servizi;
- fare in modo che la contrattazione decentrata, secondo le previsioni contrattuali di livello nazionale, si svolga nel rispetto dei valori della correttezza e trasparenza e abbia ad oggetto propriamente i criteri di distribuzione delle risorse per l'incentivazione del personale e per la remunerazione delle prestazioni che incidono sul fondo;
- privilegiare modalità di utilizzo del fondo che diano maggiore spazio all'incentivazione della performance e non attivare nel 2020 Progressioni Economiche Orizzontali;
- consolidare i sistemi di valutazione del comparto con particolare riguardo ai fattori oggetto di valutazione ed all'estensione a tutti i dipendenti della valutazione sul raggiungimento degli obiettivi;
- essere coerenti con il principio per il quale la parte certa e stabile del fondo deve assicurare in toto la copertura delle uscite aventi carattere di stabilità;

INFORMATE, ai sensi dell'art. 4 del C.C.N.L. sottoscritto in data 21.05.2018, le RSU aziendali e le OO.SS. territoriali;

VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8 ad oggetto "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario";

VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39 ad oggetto "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTO la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ESU di Verona n. 20 del 29.10.2019 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022";

VISTA la DGR della Regione Veneto n. 84 del 29 gennaio 2019 con la quale sono state fornite direttive agli Enti regionali al fine del contenimento delle spese per il personale e viene previsto un percorso di riordino degli Enti regionali che prevede che la delibera in oggetto una volta adottata debba essere trasmessa alla Direzione Regionale competente per materia per la verifica preventiva di legittimità e di compatibilità con la programmazione e gli indirizzi regionali attinenti all'attività dell'ESU di Verona;

Sottoposta a votazione la presente deliberazione risulta così approvata:

- Consiglieri presenti	N. 5
- Consiglieri votanti	N. 5
- Voti favorevoli	N. 5
- Voti contrari	N. ==
- Astenuti	N. ==

Tutto ciò premesso e considerato,

## DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di costituire il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, risorse decentrate anno 2020, come indicato in premessa e così determinato applicando le riduzioni e gli adeguamenti, in aumento o in diminuzione, previsti:
  - dall'art. 9 comma 2-bis del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122 e s. m. e i. (decurtazione di un importo pari alle riduzioni operate per effetto delle disposizioni vigenti nel periodo 01.01.2011– 31.12.2014. A decorrere dal 1° gennaio 2015 vengono ripetuti e consolidati i tagli operati sul fondo del 2014);
  - dall'art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (riconduzione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio al corrispondente importo dell'anno 2016 a decorrere dal 01.01.2017);
  - dall'art. 33 del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, con il quale viene stabilito che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018 (con successivo D.M. 3 settembre 2019, attuativo della predetta disposizione, nelle premesse, si specifica "Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018");

Risorse decentrate stabili soggette ai limiti	€	75.465,86	
Risorse decentrate variabili soggette ai limiti	€	0,00	
Risorse decentrate stabili non soggette ai limiti	€	4.407,39	
Risorse decentrate variabili non soggette ai limiti	€	1.592,84	
		-----	
Totale costo contrattazione collettiva decentrata anno 2020	€	81.466,09	+
Totale costo contrattazione collettiva decentrata anno 2020 depurato delle voci non soggette a vincolo	€	75.465,86	+
Fondo lavoro straordinario	€	1.592,84	+ +
Fondo Posizioni Organizzative (stessa quota 2017) a carico Bilancio (Art. 67 c. 1 e art. 15 c. 5 CCNL 2016 - 2018)	€	28.808,34	+ +
		-----	
Totale costo contrattazione collettiva decentrata anno 2020 depurato delle voci non soggette a vincolo + Fondo straordinario + Fondo Posizioni Organizzative a carico Bilancio	€	105.867,04	=
Totale costo contrattazione collettiva decentrata anno 2020 + Fondo straordinario + Fondo Posizioni Organizzative a carico Bilancio	€	111.867,27	=

3. di autorizzare il Direttore, in qualità di Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, ad avviare la Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa per la ripartizione delle risorse, in coerenza con il C.C.N.L. e la normativa vigenti, al fine di incentivare la qualità, la produttività e la capacità innovativa della prestazione lavorativa valorizzando la professionalità ed il merito ed adottando i seguenti criteri:
  - fare in modo che la contrattazione decentrata, secondo le previsioni contrattuali di livello nazionale, si svolga nel rispetto dei valori della correttezza e trasparenza e abbia ad oggetto propriamente i criteri di distribuzione delle risorse per l'incentivazione del personale e per la remunerazione delle prestazioni che incidono sul fondo;
  - privilegiare modalità di utilizzo del fondo che diano maggiore spazio all'incentivazione della performance e non attivare nel 2020 Progressioni Economiche Orizzontali;
  - consolidare i sistemi di valutazione del comparto con particolare riguardo ai fattori oggetto di valutazione ed all'estensione a tutti i dipendenti della valutazione sul raggiungimento degli obiettivi;
  - essere coerenti con il principio per il quale la parte certa e stabile del fondo deve assicurare in toto la copertura delle uscite aventi carattere di stabilità;
4. di dare atto che, nelle more dell'approvazione del C.C.D.I. per la destinazione delle risorse decentrate anno 2020, si procede all'erogazione delle indennità spettanti in applicazione dei precedenti accordi o di disposizioni normative utilizzando le somme stanziare nei fondi delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - anno 2020;

5. di dare atto che il presente provvedimento non necessita di registrazione della spesa, essendo il relativo impegno già assunto con l'approvazione del bilancio previsionale annuale e pluriennale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. c), della Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39;
6. di individuare quale responsabile del procedimento Stefano Tomelleri - Area Risorse Umane dell'ESU di Verona;
7. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;
8. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio "Albo on line" per i provvedimenti di competenza;
9. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Regionale competente per materia per la verifica preventiva di legittimità e di compatibilità con la programmazione e gli indirizzi regionali attinenti all'attività degli enti strumentali disposta dalla Regione Veneto con DGR n. 84 del 29.01.2019, "Contenimento delle spese di personale degli Enti Regionali. Revisione DGR 1841/2011 e s.m.i..

IL SEGRETARIO  
(Dott.ssa Francesca Ferigo)

IL PRESIDENTE  
(Dott.ssa Francesca Zivelonghi)

**UFFICIO  
RAGIONERIA**

Visto ed assunto l'impegno di €. \_\_\_\_\_ sul cap. \_\_\_\_\_

del Conto  R /  C del Bilancio \_\_\_\_\_

al n. \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n.39

Verona, \_\_\_\_\_

IL RAGIONIERE

**SEGRETERIA**

Si attesta che la presente delibera, di cui questa è copia conforme all'originale per uso amministrativo, è stata trasmessa in data odierna all'Amministrazione Regionale.

Verona, \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE

La presente delibera è divenuta esecutiva a seguito di controllo da parte della Giunta Regionale in data \_\_\_\_\_.

Verona, \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE

La presente delibera è pubblicata all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno \_\_\_\_\_.

IL DIRETTORE